

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "NAMASTE ONORE A TE"

Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

1. È costituita, ai sensi della Legge 266/91, con sede in Bologna (BO), via Vittorio Veneto n.19/3, l'Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata "Namaste onore a te".
2. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e pertanto viene deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci e tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi o registri in cui l'Associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'Associazione risulti eventualmente affiliata.
3. L'Associazione opera senza scopo di lucro nell'ambito della cooperazione internazionale, ai sensi dell'art.26 della Legge 125/14. Le attività di programmazione e sensibilizzazione di cui all'art.3 sono prevalentemente svolte in Emilia-Romagna.
4. Potranno tuttavia essere istituite, in Regione Emilia-Romagna, in Italia o all'estero, sedi secondarie, uffici, sezioni e quant'altro occorra per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. In tal caso le modalità di creazione, funzionamento e le competenze di questi distaccamenti saranno definite in un apposito regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – SCOPI

1. L'Associazione promuove il volontariato inteso come espressione di impegno civile, partecipazione, solidarietà e pluralismo; non ha connotazione né politica né religiosa e si ispira agli universali valori di solidarietà e rispetto per i più fragili nel mondo.
2. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge lo scopo di:
 - a. diffondere, far crescere e confermare, quale condizione necessaria, la capacità di attenzione, conoscenza, condivisione della popolazione italiana, in particolare di quella presente nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
 - b. garantire ai bambini e ai ragazzi il diritto allo studio e alla salute, in particolare nelle aree del mondo più svantaggiate;
 - c. aiutare le comunità che vivono in condizione di disagio sociale ed economico nel mondo, con particolare attenzione alle persone più deboli (come anziani, malati, disabili, poveri, ecc.);
 - d. offrire alle donne opportunità di sviluppo personale e professionale per il miglioramento delle condizioni di vita e di salute loro, della loro famiglia e della comunità più in generale;
 - e. favorire e diffondere la cultura della sostenibilità ambientale in ogni sua forma;
 - f. attivarsi per concrete azioni di aiuto alle popolazioni colpite, in occasione di grandi emergenze sia in Italia che all'estero.

3. L'Associazione intende raggiungere gli scopi suddetti anche operando in collaborazione con altre organizzazioni.
4. L'Associazione intende operare pertanto a favore di persone terze o, in ogni caso, in favore di persone che versano in una condizione di svantaggio ai sensi di legge.

ART. 3 – ATTIVITA'

1. Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività solidaristiche:
 - a. attività di sensibilizzazione attraverso iniziative pubbliche specifiche, quali conferenze, proiezioni, concerti, pubblicazioni, utilizzo dei media, social network, e interventi formativi presso istituti scolastici emiliano-romagnoli ma non solo, anche in relazione alla possibilità di proporre il canale privilegiato del sostegno a distanza;
 - b. informazione periodica ai soci e ai benefattori in merito alle iniziative intraprese, in particolare l'aggiornamento dei risultati scolastici e della situazione economica, abitativa e della salute dei bimbi e delle loro famiglie nonché l'andamento dei progetti di comunità;
 - c. iniziative di raccolta fondi tramite l'elaborazione di progetti mirati, cene o mercatini di prodotti artigianali;
 - d. raccordo con i servizi regionali e territoriali nell'ottica di integrazione e partecipazione al sistema di welfare per una società coesa e solidale;
 - e. ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione grazie all'impegno determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
3. L'Associazione si avvale eventualmente, ma solo in misura secondaria ed esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo.

Art. 4 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato e i soci hanno tutti i medesimi diritti e doveri.
2. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere

adottate dagli organi dell'Associazione. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso scritto contro il provvedimento; tale ricorso verrà preso in esame e posto all'attenzione degli associati alla prima Assemblea che sarà convocata.

5. I soci hanno i seguenti diritti:

- 1) essere convocati alle assemblee;
- 2) avere accesso alla documentazione dell'Associazione con particolare riferimento alle Delibere dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio sindacale, ai bilanci o rendiconti economici-finanziari, ai contratti stipulati dall'Associazione. Eventuali limitazioni di accesso potranno essere poste solo se debitamente motivate in ragione della necessità di tutelare la privacy degli interessati, ai sensi di legge;
- 3) collaborare all'ideazione, progettazione e realizzazione delle attività associative;
- 4) candidarsi alle cariche elettive, secondo il principio di libera eleggibilità, alla sola condizione di aver raggiunto la maggiore età ed essere in regola con il versamento della quota associativa;

e i seguenti doveri:

- 1) versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, fisso indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio e valido fino alla fine dell'anno solare in corso. Tale quota potrà essere determinata annualmente per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo entro i termini e i tempi stabiliti da delibera del Consiglio stesso. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili;
- 2) rispettare lo statuto dell'Associazione e gli eventuali Regolamenti nonché le delibere adottate dagli organi associativi;
- 3) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- 4) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

6. Le attività svolte dai soci sono del tutto gratuite, a esclusione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 5 – RECESSO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato in forma scritta, per raccomandata anche a mano al Consiglio Direttivo, che ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Art. 6 – ESCLUSIONE

1. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
2. La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano, consentendo al socio facoltà di replica. Contro la decisione del Consiglio Direttivo, l'associato ha facoltà di fare ricorso alla prima assemblea dei soci, convocata al fine di ratificare il provvedimento del Consiglio Direttivo. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
3. I soci receduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 7 RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche sono esclusivamente quelle consentite dalla Legge alle organizzazioni di volontariato.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - h) qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato.

ART. 8 – FONDO COMUNE

1. Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

2. Il fondo comune non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Eventuali avanzi di gestione devono infatti essere interamente impiegati per le finalità istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 9 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per esaminare il bilancio, fatto salvo il più ampio termine di sei mesi per comprovate esigenze.

Art. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo;e tutti rispondono al principio di democraticità dell'Associazione.
2. L'Associazione non prevede organi direttivi di tipo monocratico e prevede il principio del voto singolo anche negli organismi elettivi.
3. Le cariche elettive sono assunte gratuitamente, fatto salvo il ricorso a professionisti esterni esclusivamente per l'assunzione delle funzioni di revisori. Le cariche riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione quali i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente, possono invece essere rivestite esclusivamente dai soci dell'organizzazione.

Art. 11 – ASSEMBLEE

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono straordinarie le Assemblee che prevedono all'ordine del giorno la modifica dello statuto o lo scioglimento del sodalizio.
2. La convocazione delle Assemblee avviene mediante avviso da affiggersi presso la Sede sociale almeno quattordici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione (quest'ultima dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima) e con comunicazione scritta, inviata anche mediante e-mail all'indirizzo fornito dal socio al momento della domanda d'iscrizione o all'ultimo conosciuto, almeno 14 giorni prima dell'adunanza; la convocazione potrà essere anche pubblicata sul sito web gestito dall'Associazione. Le variazioni dei dati di recapito devono essere tempestivamente comunicate dal socio.
3. L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un

decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

4. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'Assemblea.
5. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta quando occasionalmente impossibilitato a partecipare all'Assemblea. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 12 –ASSEMBLEA ORDINARIA

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. All'Assemblea ordinaria spetta in particolare:
 - a) approvare il bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario e della relazione sulle attività svolte;
 - b) approvare la proposta di programmazione dell'attività annuale, predisposta dal Consiglio Direttivo;
 - c) deliberare la destinazione di eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del relativo numero;
 - e) eleggere eventualmente i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - g) approvare gli eventuali regolamenti;
 - h) ratificare l'esclusione degli associati dell'associazione ed esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
4. Essa ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

Art. 13 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Per modificare lo statuto è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è

validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti ma delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei quattro quinti dei soci presenti.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, scelti fra gli associati. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene deliberato dall'Assemblea elettiva che tiene conto della necessità di ripartire le varie funzioni all'interno dell'organismo, assicurando al contempo il principio di alterità degli organi e quindi il potere di controllo spettante alla base associativa.
2. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e potrà conferire le deleghe, con particolare riferimento a quella di Segretario e di Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore.
5. La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta da spedirsi, anche per mezzo di posta elettronica con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito qualora intervengano tutti i suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) redigere il bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario;
 - c) predisporre la relazione sulle attività svolte all'interno della quale introdurre strumenti di misurazione dell'impatto sociale delle attività svolte nel rispetto delle emanande linee guida che il Governo è delegato ad adottare;
 - d) predisporre la proposta di programmazione delle attività da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - e) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'esame e approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - f) deliberare in merito a tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
 - g) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
9. In caso di dimissioni o mancata partecipazione ingiustificata a tre consecutive riunioni del Consiglio direttivo di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi tra i non eletti, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora eletto.
10. I membri così nominati rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza, salvo che il numero dei consiglieri in carica sia diventato inferiore alla metà o inferiore a tre, nel qual caso i consiglieri rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea entro venti giorni perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 15 – PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
3. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti assolve alle seguenti funzioni:
 - a) verifica periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili;
 - b) esamina e controlla il bilancio consuntivo, redige la relazione di presentazione del bilancio all'Assemblea;
 - c) supporta il Consiglio Direttivo nell'implementazione degli strumenti di misurazione dell'impatto sociale delle attività svolte;
 - d) supporta il Consiglio Direttivo nell'attività di verifica dell'operato proprio e dei relativi collaboratori con riferimento ai reati presupposto della responsabilità ex legge 231/2001;

- e) verifica la corretta tenuta dei libri sociali;
 - f) controlla in generale la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.
3. Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età.
 4. Fatta salva diversa disposizione di legge, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti possono non essere iscritti nel relativo Registro, potendo l'Associazione avvalersi anche di propri soci o di persone comunque in possesso di una specifica qualificazione con riferimento alla gestione degli organismi del Terzo settore.
 5. Le riunioni collegiali, così come le verifiche, debbono risultare da verbale conservato agli atti a cura del Collegio stesso.
 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

Art. 17 – SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri ed espletterà ogni eventuale ulteriore adempimento di legge.
2. Il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione di volontariato salvo diversa destinazione contemplata dalla Legge.

Art. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
2. Il Conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del Conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 19 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.